

Comune di Santi Cosma e Damiano

Provincia di Latina

Verbale n. 81 del 20 luglio 2021

Il Revisore Unico è chiamato a procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 del personale non dirigente, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, determina e relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria predisposta dai responsabili Dott. Walter Gagliardi (parte giuridica) e Dott.ssa Anna Maria Di Stefano (parte economica).

Si ricorda come il principio contabile di cui all'All.4/2 al punto 5.2 prevede che "... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate ...", avendo precisato la giurisprudenza contabile come la "formale delibera" si riferisca alla determina dirigenziale della costituzione del fondo essendo un atto di gestione che il Testo unico degli enti locali e la legislazione intestano in via esclusiva ai dirigenti.

L'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 è stata trasmessa al Revisore Unico ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria.

Il Revisore Unico passa all'esame del precitato atto e della relativa documentazione che prevedono un ammontare di somme a disposizione, depurate delle somme non soggette al vincolo di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017, pari a € 57.093 a cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti (incentivi funzione tecniche, compensi avvocatura comunale con spese a carico della parte soccombente, economie da fondo straordinario, economie da risorse fisse non distribuite ecc.), pari a complessivi € 10.267 per un totale al netto delle posizioni organizzative pari ad € 67.360. In merito ai differenziali per le posizioni di sviluppo, non soggetti a riduzione, si aggiungono anche le risorse pari a 83,20 euro per il personale in servizio al 31/12/2015. A tal fine si ricorda come l'art. 11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori anche per l'anno 2021 sono rispettivamente pari € 1.010 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 2.080 (art.67, comma 2, lett.a).

In merito ai calcoli previsti dal d.l. n.34/2019 e del suo decreto attuativo del 17 marzo 2020, il valore del fondo unitamente a quello delle posizioni organizzative è stato calcolato prima ottenendo il valore medio pro capite al 31/12/2018 e successivamente moltiplicando tale valore medio pro capite per l'incremento del personale medio previsto nell'anno 2021, distribuendo tale incremento in parte per le posizioni organizzative e in parte per il fondo delle risorse decentrate utilizzando la medesima percentuale dell'anno 2018.

Ciò premesso,

il Revisore Unico ha verificato che:

la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25,

del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

i fondi contrattuali per l'anno 2021 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;

l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore Unico

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021.

Genzano, 20 luglio 2021

Il Revisore Unico

Rag. Fausto Gasperini

